

R.G. 12796 / 2024

UDIENZA DEL 29/01/2025

E' comparso il ricorrente, unitamente all'avv. DOMENICO TRAVERSA, il quale insistendo in tutte le istanze e conclusioni già formulate in atti, chiede l'integrazione del contraddittorio (anche per il tramite di pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito).

Il giudice,

all'esito della camera di consiglio,

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

vista l'istanza di parte ricorrente di notificazione ai sensi della predetta disposizione codicistica, in ragione dell'elevato numero di contro-interessati (richiesta già formulata in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c.);

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea;

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM, dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente, come da graduatoria pubblicata;
 - 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.



Si prescrive, inoltre, che:

- il MIM – parte convenuta già ritualmente costituitasi - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 50 (cinquanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, letto in udienza.

FISSA

l'udienza di discussione della presente controversia, per il giorno **25/6/2025**.

Il giudice
dott. Tedesco

